



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0258/2014

28.3.2014

RELAZIONE

sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza
(2014/2010(ACI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Roberto Gualtieri

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA SUL REGISTRO PER LA TRASPARENZA PER LE ORGANIZZAZIONI, LE PERSONE GIURIDICHE E I LAVORATORI AUTONOMI IMPEGNATI NELL'ELABORAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA	9
MOTIVAZIONE.....	30
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE	33
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	34

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza (2014/2010(ACI))

Il Parlamento europeo,

- vista la riunione dell'Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014, nella quale il medesimo ha approvato le raccomandazioni adottate il 12 dicembre 2013 dal gruppo di lavoro interistituzionale ad alto livello per la revisione del registro per la trasparenza,
 - visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea (di seguito denominato "l'accordo modificato"),
 - visto l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista la sua decisione dell'11 maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza¹,
 - visto l'accordo interistituzionale del 23 giugno 2011 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (di seguito denominato "l'accordo del 23 giugno 2011")²,
 - visto l'articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0258/2014),
- A. considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del TUE recita: "Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.";
- B. considerando che la trasparenza di tale dialogo richiede il buon funzionamento di un registro comune delle organizzazioni e delle persone che cercano di influenzare i processi di elaborazione e di attuazione delle politiche dell'Unione europea;

¹ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 176.

² GU L 191 del 22.7.2011, pag. 29.

- C. considerando che la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee¹ stabiliva i principi sulla base dei quali il Parlamento europeo ha avviato con la Commissione i negoziati relativi a un registro comune per la trasparenza;
- D. considerando che la succitata decisione dell'11 maggio 2011 approvava le norme e il quadro del registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea;
1. deplora il fatto che la proposta di modifica dell'accordo del 23 giugno 2011 non porti all'istituzione di un registro per la trasparenza obbligatorio; ribadisce pertanto la richiesta di una registrazione obbligatoria in ordine allo svolgimento di attività lobbistiche presso le istituzioni dell'UE, come già indicato nella sua succitata risoluzione dell'8 maggio 2008 e nella sua summenzionata decisione dell'11 maggio 2011;
 2. ritiene che la proposta di modifica dell'accordo del 23 giugno 2011 rappresenti un parziale passo avanti nella fase attuale;
 3. invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla base dell'articolo 352 del TFUE;
 4. chiede alla Commissione di includere, nell'ambito di eventuali future proposte concernenti una riforma globale dei trattati, una proposta relativa a una modifica dell'articolo 298 del TFUE oppure a una base giuridica specifica adeguata che consenta l'istituzione di un registro obbligatorio conformemente alla procedura legislativa ordinaria;
 5. ritiene che le future revisioni del registro per la trasparenza dovrebbero essere il più trasparenti e inclusive possibile e dovrebbero prevedere il pieno coinvolgimento della sua commissione competente nonché consentire una forte partecipazione della società civile;
 6. insiste affinché la prossima revisione del registro per la trasparenza sia accompagnata da una consultazione pubblica;
 7. ritiene che, in ogni caso, un'ulteriore valutazione del registro per la trasparenza dovrebbe essere completata al più tardi entro la fine del 2017;
 8. riconosce il ruolo svolto dal Consiglio sin dall'istituzione del registro per la trasparenza e si compiace del fatto che il Consiglio abbia partecipato, in qualità di osservatore, al processo di riesame dell'accordo del 23 giugno 2011; rinnova tuttavia il proprio appello al Consiglio affinché aderisca quanto prima al registro per la trasparenza, al fine di garantire la trasparenza in tutte le fasi del processo legislativo a livello dell'Unione;
 9. accoglie con favore la specificazione più precisa delle informazioni da fornire a norma dell'accordo modificato, che dovrebbe essere attuato insistendo sull'indicazione dell'identità di tutti i clienti rappresentati dalle organizzazioni, dalle persone giuridiche e dai lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, e

¹ GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

collegando chiaramente ai clienti in questione tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

10. ritiene che, nell'interpretare il concetto di "comportamento scorretto" ai sensi della lettera b) del Codice di condotta allegato all'accordo modificato – oltre ai principi generalmente accettati enunciati nel Codice, in particolare alle lettere c), f) e g) – si debba intendere tale concetto come comprendente:

- qualunque interferenza nella sfera personale o nella vita privata dei decisori, ad esempio mediante l'invio di doni all'indirizzo privato dei medesimi o avvicinandoli al loro domicilio privato o attraverso i loro parenti o amici;
- lo svolgimento, o qualsiasi promozione attiva, di attività nel campo della comunicazione con le istituzioni dell'UE e i loro membri o il loro personale che potrebbero compromettere la funzionalità dei sistemi di comunicazione delle istituzioni dell'UE, specialmente nei casi in cui tali attività siano svolte anonimamente;
- il fatto di omettere di dichiarare gli interessi o i clienti che si rappresentano quando si prende contatto con un deputato al Parlamento europeo o un funzionario o un altro agente del Parlamento europeo in relazione al processo legislativo;
- l'impiego di "gruppi di facciata", ovvero organizzazioni che nascondono gli interessi e i soggetti da loro serviti, i quali non sono registrati nel registro per la trasparenza; l'impiego di rappresentanti di paesi terzi quando sono impegnati in attività lobbistiche dirette o indirette;
- l'offerta o la concessione di sostegno, sia finanziario sia sotto forma di personale o materiale, ai deputati al Parlamento europeo o ai loro assistenti;

11. ritiene che il Codice di condotta allegato all'accordo del 23 giugno 2011 e il Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi dovrebbero essere modificati al fine di garantire che i deputati non sottoscrivano alcun tipo di accordo o rapporto contrattuale con un organismo esterno in vista del finanziamento o dell'assunzione diretta di persone appartenenti al personale di un deputato;

12. si compiace delle definizioni volte a illustrare più chiaramente quali attività degli studi legali costituiscono eccezioni all'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

13. auspica che tali definizioni più chiare contribuiscano a incentivare un maggior numero di iscrizioni nel registro e a consentire una migliore comprensione di quali siano le attività degli studi legali che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, affinché questi ultimi possano beneficiare degli incentivi offerti dal registro nonché partecipare in modo trasparente al processo decisionale;

14. insiste affinché gli studi legali registrati dichiarino nel registro per la trasparenza tutti i clienti per conto dei quali svolgono attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

15. incoraggia la Commissione a mostrarsi parimenti ambiziosa al momento di introdurre misure di incentivazione per i soggetti che intendono registrarsi, al fine di rafforzare la partecipazione al registro per la trasparenza; ritiene che tali incentivi potrebbero includere:
- a) la concessione del patrocinio dell'istituzione, per qualunque evento organizzato da un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, esclusivamente alle organizzazioni registrate;
 - b) la riduzione del numero di incontri con organizzazioni o rappresentanti di interessi non registrati;
 - c) la limitazione della partecipazione di organizzazioni non registrate agli organi consultivi e ai gruppi di esperti della Commissione;
 - d) l'incoraggiamento rivolto ai Commissari e ai funzionari e altri agenti della Commissione a rifiutare inviti ad eventi organizzati da organizzazioni non registrate;
 - e) la restrizione della possibilità di ospitare o co-ospitare eventi nei locali della Commissione alle sole organizzazioni registrate;
16. plaude alle decisioni recentemente adottate dagli Ordini degli avvocati di Bruxelles e di Parigi volte a riconoscere le differenze tra le attività degli avvocati connesse al patrocinio legale, e altre attività da loro svolte che invece rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; invita inoltre il Consiglio degli Ordini forensi europei a incoraggiare i propri membri ad adottare misure analoghe;
17. rileva che in alcuni Stati membri esistono disposizioni di legge relative alle norme che disciplinano l'esercizio delle professioni, le quali, in particolare, impediscono oggettivamente agli studi legali di iscriversi in quanto tali nel registro per la trasparenza e di rivelare, nel processo, le informazioni sui propri clienti che il registro richiede; ravvisa, tuttavia, anche un notevole rischio di possibili abusi di tali disposizioni di legge al fine di omettere la pubblicazione delle informazioni richieste per una corretta iscrizione nel registro; si compiace, a tale proposito, della palese disponibilità delle organizzazioni professionali ad operare in uno spirito collaborativo onde garantire che, nell'interesse della professione, tale omissione di informazioni sia limitata esclusivamente a quanto oggettivamente consentito dalla legislazione; invita la Commissione e il Presidente del Parlamento europeo a garantire che tale disponibilità si traduca in un risultato pratico e a sancirne quanto prima l'esito nell'accordo modificato;
18. accoglie con favore l'intenzione del suo Ufficio di presidenza di introdurre un numero significativo di misure di incentivazione al fine di incrementare la partecipazione al registro per la trasparenza;
19. invita il suo Ufficio di presidenza, ai fini della piena attuazione di tali misure, a prendere in considerazione la possibilità di includere le seguenti proposte concrete nelle pertinenti decisioni dell'Ufficio di presidenza:

- a) incoraggiare i funzionari e gli altri agenti del Parlamento europeo, quando sono avvicinati da un rappresentante di un'organizzazione o da una persona impegnata in un'attività che rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, a verificare se tale organizzazione o tale persona è registrata e, se non lo è, a spronarla a registrarsi prima di incontrare il rappresentante dell'organizzazione o la persona in questione;
 - b) limitare l'accesso ai locali del Parlamento europeo per le organizzazioni e le persone non registrate;
 - c) autorizzare lo svolgimento di eventi da organizzare e/o ospitare congiuntamente con organizzazioni o persone che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza soltanto se queste sono registrate;
 - d) consentire ai rappresentanti delle organizzazioni e alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza di partecipare in qualità di oratori alle audizioni di commissione soltanto se tali organizzazioni o persone sono registrate;
 - e) circoscrivere il patrocinio del Parlamento europeo, per qualunque evento organizzato da un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, ai soli casi in cui il soggetto in questione è registrato;
 - f) aumentare la vigilanza contro la concessione di privilegi parlamentari ad organizzazioni di facciata di paesi terzi che non rispettano i valori dell'Unione europea;
20. chiede agli ex deputati al Parlamento europeo di rispettare le disposizioni pertinenti¹ quando svolgono attività che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; è convinto che, nello svolgimento di tali attività, gli ex deputati non dovrebbero usare il loro tesserino di deputati per accedere ai locali del Parlamento europeo;
21. chiede che il Segretariato congiunto del registro per la trasparenza elabori ad intervalli regolari una relazione sul funzionamento del sistema degli incentivi, con l'obiettivo ultimo di istituire un registro obbligatorio;
22. sottolinea che le organizzazioni o le persone non registrate, anche se la condizione di non essere registrate è solo temporanea, non avranno accesso ai nuovi incentivi e vantaggi legati alla registrazione;
23. loda e incoraggia il ruolo svolto dagli organismi di sorveglianza non istituzionali nel monitoraggio della trasparenza delle istituzioni dell'Unione europea;
24. ritiene che la struttura e l'organico del Segretariato congiunto del registro per la trasparenza debbano essere rafforzati allo scopo di attuare le nuove disposizioni dell'accordo modificato, di espletare le procedure di trattamento delle segnalazioni e di indagini e

¹ Come stabilito dai Questori nella loro riunione ordinaria del 19 aprile 2012 (PV QUAEST).

trattamento dei reclami, e di migliorare le procedure per la verifica dell'attendibilità dei dati forniti dai soggetti che effettuano la registrazione;

25. si attende che la relazione annuale sul funzionamento del registro comune per la trasparenza comprenda un'analisi dei progressi compiuti a livello di copertura e di qualità delle iscrizioni;
26. esorta la Commissione, nell'esercizio della funzione di coordinamento del registro per la trasparenza, a monitorare attentamente la corretta attuazione dell'accordo modificato;
27. approva l'accordo modificato figurante in appresso e decide di allegarlo al suo regolamento;
28. incarica il suo Presidente di firmare l'accordo modificato con il Presidente della Commissione europea e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO: ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA SUL REGISTRO PER LA TRASPARENZA PER LE ORGANIZZAZIONI, LE PERSONE GIURIDICHE E I LAVORATORI AUTONOMI IMPEGNATI NELL'ELABORAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Parlamento europeo e la Commissione europea (in appresso "le Parti"),

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso denominati collettivamente "i trattati"),

considerando che i responsabili politici europei non agiscono in maniera avulsa dalla società civile, bensì mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile;

considerando che le Parti hanno sottoposto a riesame il registro per la trasparenza (in appresso denominato "il registro") istituito dall'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 23 giugno 2011 sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione¹, a norma del paragrafo 30 di tale accordo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I. Principi del registro

1. L'istituzione e il funzionamento del registro non influiscono né pregiudicano gli obiettivi del Parlamento europeo espressi nella sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee² e nella sua decisione dell'11 maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza³.

2. Il funzionamento del registro rispetta i principi generali del diritto dell'Unione europea, compresi i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

3. Il funzionamento del registro rispetta il diritto dei deputati al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni.

4. Il funzionamento del registro non incide sulle competenze o prerogative delle Parti né condiziona i loro rispettivi poteri organizzativi.

5. Le Parti si adoperano per trattare nella stessa maniera tutti gli operatori impegnati in attività analoghe e per garantire condizioni paritarie per la registrazione di organizzazioni,

¹ GU L 191 del 22.7.2011, pag. 29.

² GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

³ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 176.

persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea.

II. Struttura del registro

6. Il registro è strutturato nel modo seguente:

- a) disposizioni inerenti all'ambito di applicazione del registro, alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro, alle definizioni, agli incentivi e alle esenzioni;
- b) categorie ammissibili alla registrazione (allegato 1);
- c) informazioni richieste ai soggetti che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato 2);
- d) codice di condotta (allegato 3);
- e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'indagine e al trattamento dei reclami (allegato 4);
- f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per i soggetti che intendono registrarsi.

III. Ambito di applicazione del registro

Attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro

7. Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle di cui ai paragrafi 10, 11 e 12, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione europea, a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati – ad esempio attraverso l'esternalizzazione, i media, contratti con intermediari specializzati, centri di studi, piattaforme, forum, campagne e iniziative adottate a livello locale.

Ai fini del presente accordo, per "influenza diretta" s'intende influenza mediante contatto diretto o comunicazione diretta con le istituzioni dell'UE o altra azione che faccia seguito a tali attività, mentre per "influenza indiretta" s'intende influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o eventi sociali rivolti alle istituzioni dell'Unione europea.

In particolare, dette attività comprendono:

- i contatti con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione europea;
- la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi;

- l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, attività promozionali, conferenze o eventi sociali, cui siano stati invitati membri e loro assistenti, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione europea; nonché
- i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell'Unione europea ovvero ad altre consultazioni aperte.

8. Sono chiamati a procedere alla registrazione, a prescindere dal loro status giuridico, tutte le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati in attività, sia in corso che in preparazione, rientranti nell'ambito di applicazione del registro.

Qualsiasi attività rientrante nell'ambito di applicazione del registro e svolta su base contrattuale da un intermediario che fornisce consulenza legale o di altra natura professionale comporta l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente. L'intermediario dichiara tutti i clienti firmatari di tali contratti, nonché le entrate relative a ciascun cliente derivanti da attività di rappresentanza quali definite all'allegato 2, punto II.C.2.B. Tale requisito non esonera i clienti dal registrarsi e dall'includere nei propri preventivi di spesa il costo di eventuali attività subappaltate a un intermediario.

Attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del registro

9. Un'organizzazione è ammissibile alla registrazione soltanto se svolge attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, che si traducono in una comunicazione diretta o indiretta con le istituzioni dell'Unione europea. Un'organizzazione ritenuta non ammissibile può essere cancellata dal registro.

10. Le attività concernenti la prestazione di consulenza legale o di altra natura professionale non rientrano nell'ambito di applicazione del registro nella misura in cui:

- consistono in attività di consulenza e relazioni con enti pubblici destinate a informare più dettagliatamente i clienti in merito a una situazione giuridica generale o alla loro situazione giuridica specifica, ossia a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa conformemente al quadro legislativo e regolamentare vigente;
- consistono in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto della legislazione pertinente;
- consistono in analisi e studi, elaborati per i clienti, sul potenziale impatto di eventuali modifiche legislative o regolamentari nei confronti della loro situazione giuridica o del loro settore di attività;
- consistono in una rappresentanza nell'ambito di una procedura di conciliazione o di mediazione volta a evitare un contenzioso dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo; oppure

- si riferiscono all'esercizio del diritto fondamentale di un cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o da altri professionisti interessati.

Qualora un'impresa e i suoi consulenti siano coinvolti come parti in una specifica causa o procedura legale o amministrativa, ogni attività direttamente collegata alla stessa che non si prefigga in quanto tale di modificare il quadro giuridico esistente non rientra nell'ambito di applicazione del registro. Il presente paragrafo si applica a tutti i settori di attività presenti nell'Unione europea.

Tuttavia, le seguenti attività concernenti la prestazione di consulenza legale o di altra natura professionale rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando sono intese a influenzare le istituzioni dell'UE, i loro membri e i rispettivi assistenti, o i loro funzionari o altri agenti:

- la fornitura di sostegno, tramite rappresentanza o mediazione, o di materiale promozionale, comprese l'argomentazione e la redazione; e
- la prestazione di consulenza tattica o strategica, anche al fine di sollevare questioni che, per portata e tempistica della loro comunicazione, sono intese a influenzare le istituzioni dell'UE, i loro membri e i rispettivi assistenti o i loro funzionari o altri agenti.

11. Le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro, ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando dette parti sociali esercitano il ruolo loro conferito dai trattati. Tale paragrafo si applica, *mutatis mutandis*, a qualsiasi organismo specificamente designato dai trattati a svolgere un ruolo istituzionale.

12. Le attività rispondenti a richieste dirette e individuali delle istituzioni dell'Unione europea o di deputati al Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni concrete, dati o consulenze, non rientrano nell'ambito di applicazione del registro.

Disposizioni specifiche

13. Il registro non si applica alle chiese e alle comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli organismi giuridici, gli uffici e le reti creati per rappresentare chiese e comunità religiose nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, come pure le loro associazioni, sono chiamati a procedere alla registrazione.

14. Il registro non si applica ai partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi creata o sostenuta, impegnata in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a procedere alla registrazione.

15. Il registro non si applica ai servizi governativi degli Stati membri, ai governi di paesi terzi, alle organizzazioni intergovernative internazionali e alle loro missioni diplomatiche.

16. Le autorità pubbliche regionali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Ogni associazione o rete creata per rappresentare collettivamente le regioni è chiamata a procedere alla registrazione.

17. Tutte le autorità pubbliche subnazionali diverse da quelle di cui al paragrafo 16 (come le amministrazioni locali e comunali o le città o i loro uffici di rappresentanza o le loro associazioni o reti) sono chiamate a procedere alla registrazione.

18. Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva prive di status giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che sono impegnate in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a procedere alla registrazione. I membri di tali forme di attività collettiva designano un rappresentante che agisca quale loro persona di contatto, responsabile delle relazioni con il Segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT).

19. Le attività da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla registrazione sono quelle indirizzate (direttamente o indirettamente) alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione europea, nonché ai loro membri e ai rispettivi assistenti e ai loro funzionari e altri agenti. Non figurano tra tali attività quelle rivolte agli Stati membri, in particolare quelle dirette alle loro rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

20. Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme europee sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì chiamate a rendere pubblici tali orientamenti.

IV. Norme applicabili ai soggetti che effettuano la registrazione

21. Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

- consentono a che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di pubblico dominio;
- si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta di cui all'allegato 3 e, se del caso, a trasmettere il testo di eventuali codici deontologici cui siano vincolate¹;
- garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e accettano di ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
- accettano che le segnalazioni o i reclami che li riguardano siano trattati in base alle disposizioni del codice di condotta di cui all'allegato 3;
- consentono ad essere soggette ai provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta di cui all'allegato 3 e riconoscono che i provvedimenti di cui all'allegato 4 possono essere loro applicati in caso di inosservanza del codice di condotta;

¹ Il codice deontologico cui un soggetto registrato è vincolato può imporre obblighi più rigorosi di quanto lo siano i requisiti previsti dal codice di condotta figurante all'allegato 3.

- prendono atto che le Parti possono, su richiesta e fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, essere tenute a divulgare la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.

V. Attuazione

22. I Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea sono responsabili della vigilanza sul sistema e di tutti i principali aspetti operativi e adottano di comune intesa le misure necessarie per dare attuazione al presente accordo.

23. Sebbene il sistema sia gestito congiuntamente, le Parti conservano la libertà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi.

24. Ai fini dell'attuazione del sistema, i servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea mantengono una struttura operativa comune, denominata "Segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT)". Il SCRT è composto da un gruppo di funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, secondo modalità concordate dai servizi competenti. Il SCRT agisce sotto il coordinamento di un capo unità presso il Segretariato generale della Commissione europea. I compiti del SCRT comprendono l'elaborazione di orientamenti in materia di attuazione, entro i limiti previsti dal presente accordo, atti a facilitare un'interpretazione coerente delle norme da parte dei soggetti che effettuano la registrazione e il controllo della qualità del contenuto del registro. Il SCRT si avvale delle risorse amministrative disponibili per verificare la qualità del contenuto del registro, fermo restando, tuttavia, che i soggetti che si registrano sono in ultima analisi responsabili delle informazioni fornite.

25. Le Parti organizzano attività di formazione appropriate e progetti di comunicazione interna atti a promuovere la conoscenza del registro e delle procedure di segnalazione e di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.

26. Le Parti adottano misure adeguate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.

27. Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito web del registro per la trasparenza *Europa* ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo. Il contenuto pubblico di tale banca dati è disponibile in formati elettronici a lettura ottica.

28. Una relazione annuale sul funzionamento del registro è presentata dai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea rispettivamente al Vicepresidente competente del Parlamento europeo e alla Commissione europea. La relazione annuale fornisce informazioni concrete sul registro, sul suo contenuto e sulla sua evoluzione ed è pubblicata ogni anno per l'anno civile precedente.

¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

VI. Provvedimenti applicabili ai soggetti registrati adempienti

29. I titoli di accesso al Parlamento europeo sono rilasciati unicamente a singole persone che rappresentano o lavorano per organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro qualora tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tale titolo di accesso. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata ai locali del Parlamento europeo restano procedure interne di competenza di tale Istituzione.

30. Le Parti offrono incentivi, nell'ambito della loro autorità amministrativa, al fine di incoraggiare la registrazione nel quadro istituito dal presente accordo.

Tra gli incentivi offerti dal Parlamento europeo ai soggetti che intendono registrarsi possono figurare i seguenti:

- un'ulteriore agevolazione dell'accesso ai locali del Parlamento europeo, ai deputati e ai rispettivi assistenti, nonché ai funzionari e agli altri agenti dell'Istituzione;
- l'autorizzazione a organizzare o co-ospitare manifestazioni nei locali del Parlamento europeo;
- la trasmissione agevolata di informazioni, tra cui "mailing list" specifiche;
- la partecipazione in qualità di oratori alle audizioni delle commissioni;
- la concessione del patrocinio del Parlamento europeo.

Tra gli incentivi offerti dalla Commissione europea ai soggetti che intendono registrarsi possono figurare i seguenti:

- provvedimenti relativi alla trasmissione di informazioni ai soggetti registrati in occasione del lancio di consultazioni pubbliche;
- provvedimenti relativi ai gruppi di esperti e ad altri organi consultivi;
- "mailing list" specifiche;
- la concessione del patrocinio della Commissione europea.

Le Parti comunicano ai soggetti che effettuano la registrazione gli incentivi specifici di cui possono beneficiare.

VII. Provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta

31. Chiunque, utilizzando il modulo di contatto standard disponibile sul sito web del registro, può effettuare segnalazioni e presentare reclami concernenti eventuali inosservanze del codice di condotta di cui all'allegato 3. Le segnalazioni e i reclami sono trattati secondo le procedure previste all'allegato 4.

32. Un meccanismo di segnalazione è uno strumento inteso a integrare i controlli di qualità svolti dal SCRT conformemente al paragrafo 24. Chiunque può effettuare una segnalazione in merito a errori di fatto relativi alle informazioni fornite dai soggetti registrati. Possono essere effettuate anche segnalazioni relative a registrazioni non ammissibili.

33. Chiunque può presentare un reclamo formale qualora presuma un'inosservanza del codice di condotta, diversa da un errore di fatto, da parte di un soggetto registrato. I reclami sono fondati su fatti concreti riguardanti la presunta inosservanza del codice di condotta.

Il SCRT indaga sulla presunta inosservanza, nel debito rispetto dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. L'inosservanza intenzionale del codice di condotta da parte di soggetti registrati o di loro rappresentanti determina l'applicazione dei provvedimenti di cui all'allegato 4.

34. Qualora il SCRT, nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi 31, 32 o 33, constati ripetuti episodi di mancata cooperazione o di comportamento scorretto oppure un'inosservanza grave del codice di condotta, il soggetto registrato in questione è radiato dal registro per un periodo di uno o due anni, con citazione pubblica del provvedimento nel registro come previsto all'allegato 4.

VIII. Partecipazione di altre istituzioni e altri organismi

35. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono invitati ad aderire al registro. Le altre istituzioni e agenzie e gli altri organismi dell'Unione europea sono incoraggiati a utilizzare il quadro istituito dal presente accordo come strumento di riferimento per le loro interazioni con le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea.

IX. Disposizioni finali

36. Il presente accordo sostituisce l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 23 giugno 2011, i cui effetti cessano di applicarsi alla data di applicazione del presente accordo.

37. Il registro è sottoposto a riesame nel 2017.

38. Il presente accordo entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal ... * o dal 1° gennaio 2015, a seconda di quale data sia precedente.

I soggetti già registrati alla data di applicazione del presente accordo modificano la loro registrazione al fine di conformarsi ai nuovi requisiti derivanti dal presente accordo entro un termine di tre mesi a decorrere da tale data.

* GU – si prega di inserire la data: tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Martin SCHULZ

Per la Commissione europea
Il Vicepresidente
Maroš ŠEFČOVIČ

"Registro per la trasparenza"

Organizzazioni, persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea

Categorie		Caratteristiche/osservazioni
I — Società di consulenza specializzate, studi legali e consulenti indipendenti		
Sottocategoria	Società di consulenza specializzate	Società che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria	Studi legali	Studi legali che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria	Consulenti indipendenti	Consulenti o avvocati indipendenti che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri. Questa sottocategoria è destinata alla registrazione di organismi formati da una sola persona.
II — Lobbisti interni e associazioni di categoria, commerciali e professionali		
Sottocategoria	Imprese e gruppi	Imprese o gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono, per conto proprio, attività interne di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria	Associazioni commerciali e di categoria	Organizzazioni (con o senza scopo di lucro in quanto tali) che rappresentano gruppi misti o società con scopo di lucro e piattaforme.
Sottocategoria	Sindacati e associazioni professionali	Rappresentanza di interessi di lavoratori, impiegati, attività commerciali o professionali.
Sottocategoria	Altre organizzazioni, tra cui: – enti che organizzano eventi (con o senza scopo di lucro); – organi di informazione legati a gruppi d'interesse ed enti orientati alla ricerca legati a interessi privati con scopo di lucro; – coalizioni ad hoc e strutture temporanee (con membri operanti a scopo di lucro).	
III — Organizzazioni non governative		
Sottocategoria	Organizzazioni, piattaforme, reti, coalizioni ad hoc, strutture temporanee non governative e altre organizzazioni analoghe	Organizzazioni senza scopo di lucro (con o senza personalità giuridica) che sono indipendenti dai pubblici poteri e dalle organizzazioni di categoria. Sono incluse le fondazioni, gli istituti di beneficenza, ecc. Tutti gli enti siffatti che comprendono elementi con scopo di lucro tra i loro membri devono registrarsi nella categoria II.
IV — Centri di studi, istituti di ricerca e istituti accademici		
Sottocategoria	Centri di studi e istituti di ricerca	Centri di studi e istituti di ricerca specializzati che si occupano delle attività e delle politiche dell'Unione europea.
Sottocategoria	Istituti accademici	Istituti il cui obiettivo principale è l'istruzione, ma che si occupano anche delle attività e delle politiche dell'Unione europea.
V — Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose		
Sottocategoria	Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose	Soggetti giuridici, uffici, reti o associazioni istituiti per attività di rappresentanza.

VI — Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali e altri enti pubblici o misti, ecc.		
Sottocategoria	Strutture regionali	Le regioni in quanto tali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Le associazioni o reti nazionali create per rappresentare collettivamente le regioni sono chiamate a registrarsi.
Sottocategoria	Altre autorità pubbliche subnazionali	Tutte le altre autorità pubbliche subnazionali, come le città, le amministrazioni locali e comunali o i loro uffici di rappresentanza, e le associazioni o reti nazionali, sono chiamate a registrarsi.
Sottocategoria	Associazioni e reti transnazionali di autorità pubbliche regionali o di altre autorità pubbliche subnazionali	
Sottocategoria	Altri enti pubblici o misti istituiti per legge, il cui scopo è di agire nell'interesse pubblico	Questa sottocategoria include altre organizzazioni a statuto pubblico o misto (pubblico/privato).

Informazioni da fornire al momento della registrazione

I. INFORMAZIONI GENERALI E DI BASE

- a) La denominazione, l'indirizzo della sede e, se pertinente, dell'ufficio di Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo, nonché il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il sito web dell'organizzazione;
- b) i nominativi della persona legalmente responsabile dell'organizzazione e del direttore organizzativo o del responsabile della gestione o, se del caso, del principale contatto per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro (ad esempio, capo dipartimento "Affari UE"); i nominativi delle persone autorizzate ad accedere ai locali del Parlamento europeo¹;
- c) il numero delle persone (membri, personale, ecc.) che partecipano ad attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro e delle persone titolari di un titolo di accesso ai locali del Parlamento europeo, nonché il tempo dedicato da ciascuna persona a tali attività secondo le seguenti percentuali rispetto all'attività a tempo pieno: 25%, 50%, 75% o 100%;
- d) le finalità / il mandato – i settori di interesse – le attività – i paesi di esercizio delle attività – le affiliazioni a reti – le informazioni generali rientranti nell'ambito di applicazione del registro;
- e) i membri e, se del caso, il numero degli stessi (persone fisiche e giuridiche e organizzazioni).

II. INFORMAZIONI SPECIFICHE

A. ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGISTRO

È necessario fornire dettagli specifici sulle principali proposte legislative o politiche obiettivo delle attività svolte dai soggetti che effettuano la registrazione e rientranti nell'ambito di applicazione del registro. È possibile fare riferimento ad altre attività specifiche, quali ad esempio eventi o pubblicazioni.

B. LEGAMI CON LE ISTITUZIONI DELL'UE

- a) Appartenenza a gruppi di alto livello, comitati consultivi, gruppi di esperti, altre strutture e piattaforme beneficiarie del sostegno dell'Unione europea, ecc.

¹ I soggetti che intendono registrarsi possono chiedere l'autorizzazione ad accedere ai locali del Parlamento europeo al termine del processo di registrazione. I nominativi delle persone che ricevono titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo sono inseriti nel registro. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tale titolo di accesso.

- b) Appartenenza o partecipazione a intergruppi del Parlamento europeo o a forum settoriali, ecc.

C. INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGISTRO

1. Tutti i soggetti che intendono registrarsi forniscono:

- a) Una stima dei costi annui connessi alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro. I dati finanziari dovrebbero riguardare un intero anno di attività e fare riferimento all'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione.
- b) L'importo e la fonte dei finanziamenti ricevuti da istituzioni dell'Unione europea nell'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione. Tali informazioni corrispondono a quelle fornite dal Sistema europeo di trasparenza finanziaria¹.

2. Le società di consulenza specializzate, gli studi legali e i consulenti indipendenti (allegato 1, categoria I) forniscono inoltre:

- a) L'indicazione del fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro secondo la tabella seguente:

Fatturato annuo per attività di rappresentanza in euro
0 – 99 999
100 000– 499 999
500 000 – 1 000 000
> 1 000 000

- b) Un elenco di tutti i clienti per conto dei quali sono svolte attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Le entrate provenienti dai clienti per attività di rappresentanza sono elencate secondo la tabella seguente:

Fasce di attività di rappresentanza per cliente all'anno in euro
0 – 9 999
10 000 – 24 999

¹ http://ec.europa.eu/budget/fts/index_it.htm

25 000 – 49 999
50 000 – 99 999
100 000 – 199 999
200 000 – 299 999
300 000 – 399 999
400 000 – 499 999
500 000 – 599 999
600 000 – 699 999
700 000 – 799 999
800 000 – 899 999
900 000 – 1 000 000
> 1 000 000

- c) Anche i clienti sono chiamati a registrarsi. La dichiarazione finanziaria resa da società di consulenza specializzate, studi legali o consulenti indipendenti riguardo ai propri clienti (elenco e tabella) non esonera tali clienti dall'obbligo di includere le attività contrattuali nelle loro proprie dichiarazioni, onde evitare che la loro spesa finanziaria dichiarata sia sottostimata.

3. I lobbisti interni e le associazioni di categoria, commerciali e professionali (allegato 1, categoria II) forniscono inoltre:

l'indicazione del fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, anche per importi inferiori a 10 000 euro.

4. Le organizzazioni non governative, i centri di studi, gli istituti di ricerca e gli istituti accademici, le organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose, le organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali e altri enti pubblici o misti, ecc. (allegato 1, categorie da III a VI) forniscono inoltre:

- a) il bilancio totale dell'organizzazione;
- b) una ripartizione dei principali importi e delle principali fonti di finanziamento.

Codice di condotta

Le Parti ritengono che tutti i rappresentanti di interessi che interagiscono con esse – che fungano da rappresentanti in un'unica occasione o in più occasioni, e siano essi registrati o meno – debbano comportarsi in conformità del presente codice di condotta.

Nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, i loro membri e i loro funzionari e altri agenti, i rappresentanti di interessi:

- a) si identificano sempre con il proprio nome e il proprio numero di registrazione, se del caso, e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;
- b) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta o esercitando pressioni indebite o adottando un comportamento scorretto;
- c) non rivendicano alcuna relazione ufficiale con l'Unione europea o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, né distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri agenti dell'Unione europea, né utilizzano i loghi delle istituzioni dell'UE senza espressa autorizzazione;
- d) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti; accettano che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e acconsentono ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
- e) si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle istituzioni dell'Unione europea;
- f) rispettano in generale tutti i codici, tutte le norme e tutte le prassi di buon governo stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea e si astengono dall'ostacolare l'attuazione e l'applicazione;
- g) non inducono i membri, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea, né gli assistenti o tirocinanti di detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;
- h) qualora impieghino ex funzionari o altri agenti dell'Unione europea ovvero ex assistenti o ex tirocinanti di membri delle istituzioni dell'Unione europea, rispettano l'obbligo che incombe a tali dipendenti di conformarsi alle norme e agli obblighi in materia di riservatezza ad essi applicabili;
- i) ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati per quanto riguarda la stipula di qualsiasi rapporto contrattuale con una

persona appartenente allo specifico entourage del deputato o dei deputati in questione o la sua assunzione;

- j) si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione europea;
- k) informano qualunque persona o organizzazione rappresentino in merito ai loro obblighi nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.

Le persone fisiche che si sono registrate presso il Parlamento europeo per ottenere il rilascio del titolo di accesso personale e non trasferibile ai locali del Parlamento europeo:

- l) si accertano di indossare sempre il titolo di accesso in maniera visibile nei locali del Parlamento europeo;
- m) osservano rigorosamente le disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento europeo;
- n) accettano il fatto che qualsiasi decisione in merito a una richiesta di accesso ai locali del Parlamento europeo è una prerogativa esclusiva del Parlamento europeo e che la registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso.

Procedure relative alle segnalazioni e all'indagine e al trattamento dei reclami

I. SEGNALAZIONI

Chiunque può inviare una segnalazione al SCRT compilando il modulo di contatto standard disponibile sul sito web del registro, per quanto riguarda le informazioni contenute nel registro e le registrazioni non ammissibili.

Le segnalazioni presentate in merito a informazioni contenute nel registro sono trattate come accuse di inosservanza della lettera d) del codice di condotta di cui all'allegato 3¹. Il soggetto registrato in questione è invitato ad aggiornare le informazioni o a spiegare al SCRT le ragioni per cui non occorre aggiornare le informazioni. Se il soggetto registrato in questione si rifiuta di cooperare, possono essere applicati i provvedimenti indicati nella tabella dei provvedimenti in appresso (righe 2, 3 e 4).

II. RECLAMI

Prima fase: Presentazione di un reclamo

1. Chiunque può presentare un reclamo al SCRT compilando il modulo standard disponibile sul sito web del registro. Il modulo contiene le seguenti informazioni:

- a) il soggetto registrato oggetto del reclamo;
- b) il nome e le coordinate di contatto del reclamante;
- c) i particolari della presunta inosservanza del codice di condotta, compresi eventuali documenti o altro materiale a sostegno del reclamo, un'indicazione dell'eventuale danno arrecato al reclamante e i motivi che inducono a sospettare un'inosservanza intenzionale del codice.

I reclami anonimi non sono presi in esame.

2. Il reclamo specifica le clausole del codice di condotta che il reclamante presume non siano state rispettate. Qualunque reclamo concernente un'inosservanza che il SCRT reputa fin dall'inizio chiaramente non intenzionale, può essere riclassificato come "segnalazione".

3. Il codice di condotta si applica esclusivamente ai rapporti tra i rappresentanti di interessi e le istituzioni dell'Unione europea e non può essere utilizzato per disciplinare i rapporti tra terzi o tra soggetti registrati.

¹ La lettera d) prevede che i rappresentanti, nei loro rapporti con le istituzioni dell'UE come pure con i loro membri, funzionari e altri agenti, "garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti" e "accettano che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e acconsentono ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti".

Seconda fase: Ricevibilità

4. Una volta pervenutogli il reclamo, il SCRT:
 - a) accusa al reclamante il ricevimento del reclamo entro cinque giorni lavorativi;
 - b) determina se il reclamo rientri nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, come specificato nel codice di condotta di cui all'allegato 3 e nella prima fase di cui sopra;
 - c) verifica gli eventuali elementi di prova adottati a sostegno del reclamo, siano essi sotto forma di documenti, altro materiale o dichiarazioni personali; in linea di principio le eventuali prove concrete provengono dal soggetto registrato in questione, da documenti rilasciati da terzi o da fonti pubblicamente accessibili; non possono essere considerati elementi di prova semplici giudizi di valore espressi dal reclamante;
 - d) decide, sulla base delle analisi di cui alle lettere b) e c), in merito alla ricevibilità del reclamo.
5. Se il reclamo è reputato irricevibile, il SCRT informa il reclamante per iscritto, indicando la motivazione della decisione.
6. Se il reclamo è reputato ricevibile, il reclamante e il soggetto registrato interessati sono entrambi informati dal SCRT della decisione e della procedura da seguire quale indicata in appresso.

Terza fase: Trattamento di un reclamo ricevibile – esame e provvedimenti provvisori

7. Il soggetto registrato in questione è informato dal SCRT del contenuto del reclamo e della clausola o delle clausole che non sarebbero state rispettate, e nel contempo è invitato a presentare la sua posizione in ordine a tale reclamo entro 20 giorni lavorativi. A sostegno di tale posizione ed entro il medesimo termine, può essere presentato dal soggetto registrato anche un memorandum redatto da un'organizzazione professionale rappresentativa, in particolare per le organizzazioni e le professioni regolamentate soggette a un codice deontologico.
8. Il mancato rispetto del termine indicato al paragrafo 7 comporta la sospensione temporanea dal registro del soggetto registrato in questione, fino alla ripresa della cooperazione.
9. Il SCRT esamina tutte le informazioni raccolte durante l'indagine e può decidere di ascoltare il soggetto registrato in questione oppure il reclamante, o entrambi.
10. Se l'esame del materiale fornito dimostra l'infondatezza del reclamo, il SCRT notifica al soggetto registrato in questione e al reclamante la decisione a tale effetto, indicandone la motivazione.

11. Se il reclamo è accolto, il soggetto registrato interessato è temporaneamente sospeso dal registro nelle more dell'adozione dei provvedimenti necessari a risolvere la questione (si veda la quarta fase in appresso) e può essere soggetto a una serie di provvedimenti aggiuntivi, tra cui la radiazione dal registro e la revoca, ove applicabile, di tutti i titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo conformemente alle procedure interne di tale Istituzione (si veda la quinta fase e le righe da 2 a 4 della tabella dei provvedimenti in appresso), segnatamente nei casi di mancata cooperazione.

Quarta fase: Trattamento di un reclamo ricevibile – risoluzione

12. Se il reclamo è accolto e si individuano aspetti problematici, il SCRT adotta tutti i provvedimenti necessari, in collaborazione con il soggetto registrato interessato, per affrontare e risolvere la questione.

13. Se il soggetto registrato interessato coopera, il SCRT concede un termine ragionevole, stabilito caso per caso, per trovare una soluzione.

14. Ove sia stata individuata una possibile soluzione della questione e il soggetto registrato interessato cooperi alla sua applicazione, la registrazione relativa a tale soggetto registrato viene riattivata e il reclamo è chiuso. Il SCRT comunica sia al soggetto registrato interessato sia al reclamante la decisione a tale effetto, indicandone la motivazione.

15. Ove sia stata individuata una possibile soluzione della questione e il soggetto registrato interessato non cooperi alla sua applicazione, la registrazione relativa a tale soggetto registrato viene cancellata (si vedano le righe 2 e 3 della tabella dei provvedimenti in appresso). Il SCRT comunica sia al soggetto registrato interessato sia al reclamante la decisione a tale effetto, indicandone la motivazione.

16. Ove un'eventuale soluzione della questione richieda una decisione da parte di terzi, compresa un'autorità di uno Stato membro, la decisione definitiva del SCRT è sospesa fintantoché non sia stata presa tale decisione.

17. Se il soggetto registrato non coopera entro 40 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del reclamo a norma del paragrafo 7, sono adottati i provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta (si vedano i paragrafi da 19 a 22 della quinta fase e le righe da 2 a 4 della tabella dei provvedimenti in appresso).

Quinta fase: Trattamento di un reclamo ricevibile – provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta

18. Qualora una rettifica sia immediatamente effettuata dal soggetto registrato interessato, quest'ultimo e il reclamante ricevono entrambi dal SCRT un riconoscimento scritto dei fatti e della loro rettifica (si veda la prima riga della tabella dei provvedimenti in appresso).

19. La mancata reazione da parte del soggetto registrato interessato entro il termine di 40 giorni di cui al paragrafo 17 comporta la radiazione dal registro (si veda la riga 2 della tabella dei provvedimenti in appresso) e la perdita dell'accesso agli eventuali incentivi connessi alla registrazione.

20. Ove si riscontri un comportamento scorretto, il soggetto registrato interessato è radiato del registro (si veda la riga 3 della tabella dei provvedimenti in appresso) e perde gli eventuali incentivi connessi alla registrazione.
21. Nei casi di cui ai paragrafi 19 e 20, il soggetto registrato interessato può procedere a una reiscrizione nel registro, se si è posto rimedio ai fatti che hanno determinato la radiazione.
22. Ove si reputi che la mancata cooperazione o il comportamento scorretto siano reiterati e intenzionali, o qualora si riscontri un'inosservanza grave (si veda la riga 4 della tabella dei provvedimenti in appresso), il SCRT adotta una decisione intesa a vietare la reiscrizione nel registro per un periodo di uno o due anni (in funzione della gravità dei fatti).
23. Gli eventuali provvedimenti adottati a norma dei paragrafi da 18 a 22 o delle righe da 1 a 4 della tabella dei provvedimenti sono notificati dal SCRT al soggetto registrato interessato e al reclamante.
24. Qualora i provvedimenti adottati dal SCRT si traducano in una radiazione di lunga durata dal registro (si veda la riga 4 della tabella dei provvedimenti), il soggetto registrato in questione può, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento, presentare una richiesta motivata di riesame di tale provvedimento ai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea.
25. Alla scadenza del termine di 20 giorni o in seguito all'adozione di una decisione definitiva da parte dei Segretari generali, i Vicepresidenti competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea vengono informati e il provvedimento è citato pubblicamente nel registro.
26. Qualora la decisione di vietare la reiscrizione nel registro per un determinato periodo comporti una revoca della possibilità di chiedere un'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo in qualità di rappresentante di interessi, il Segretario generale del Parlamento europeo presenta una proposta al Collegio dei Questori, il quale è invitato ad autorizzare la revoca della relativa autorizzazione di accesso detenuta dalla persona o dalle persone interessate per il periodo in questione.
27. Nelle sue decisioni sui provvedimenti applicabili in conformità del presente allegato, il SCRT tiene debitamente conto dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. Il SCRT agisce sotto il coordinamento di un capo unità presso il Segretariato generale della Commissione europea, e sotto l'autorità dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea, che sono tenuti debitamente informati.

Tabella dei provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta

	Tipo di inosservanza (i numeri si riferiscono ai precedenti paragrafi)	Provvedimento	Pubblicazione del provvedimento nel registro	Decisione formale di revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo
1	Inosservanza immediatamente rettificata (18)	Notifica scritta del riconoscimento dei fatti e della loro rettifica.	No	No
2	Mancata cooperazione con il SCRT (19 e 21)	Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi.	No	No
3	Comportamento scorretto (20 e 21)	Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi.	No	No
4	Mancata cooperazione reiterata e intenzionale o comportamento scorretto reiterato (22) e/o inosservanza grave	a) Radiazione dal registro per un anno e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse). b) Radiazione dal registro per due anni e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse).	Sì, con decisione dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea.	Sì, con decisione del Collegio dei Questori.

MOTIVAZIONE

Lettera in data 19 dicembre 2013 di Rainer WIELAND, Vicepresidente del Parlamento europeo, a Martin SCHULZ, Presidente del Parlamento europeo

Signor Presidente,

il 12 dicembre 2013 il gruppo di lavoro interistituzionale ad alto livello istituito con la Commissione per la revisione del registro per la trasparenza ha concluso le consultazioni, in conformità del mandato conferitogli dall'Ufficio di presidenza il 10 giugno 2013.

In qualità di presidente del gruppo di lavoro, mi pregio di riferire in merito all'Ufficio di presidenza e di presentare una serie di progetti di conclusioni e di modifiche relative al testo dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza (AII) che, nel complesso, hanno ottenuto l'unanimità tra i membri del gruppo di lavoro. L'on. Ehrenhauser, che come deputato non iscritto ha partecipato in qualità di osservatore al gruppo di lavoro, si è astenuto.

La sostanza del pacchetto concordato, di cui la presente lettera e il contenuto della risoluzione proposta costituiscono parte formale, consiste essenzialmente di tre punti:

- il riconoscimento del successo finora riscosso dal registro;
- la conferma dell'impegno del Parlamento europeo a istituire un registro obbligatorio in futuro;
- una serie di proposte concrete volte a migliorare il sistema attuale, emerse dalle discussioni con la Commissione in seno al gruppo di lavoro.

Nell'ambito del loro esame del funzionamento del registro per la trasparenza, i membri del gruppo di lavoro hanno accolto con favore i progressi compiuti negli ultimi due anni dal registro in termini di copertura dei rappresentanti dei gruppi di interesse in questione, attualmente stimata al 75% di tutti gli organismi connessi a imprese interessate e al 60% circa delle ONG che operano a Bruxelles. Tuttavia, essi hanno riconosciuto la necessità di migliorare ulteriormente il funzionamento e la qualità del registro due anni dopo la sua istituzione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di registrazione e il relativo monitoraggio.

Per quanto riguarda l'istituzione di un registro per la trasparenza obbligatorio in futuro, si è concluso, sulla base dei pareri legali dei servizi giuridici di entrambe le istituzioni, che attualmente il diritto dell'Unione europea non fornisce una base giuridica solida per una registrazione obbligatoria dei lobbisti.

Si è accertato che l'articolo 298, paragrafo 2, del TFUE, dal momento che si applica esclusivamente all'amministrazione dell'UE, non coprirebbe i membri delle istituzioni o le attività legislative dell'Unione. D'altro canto, l'articolo 352 del TFUE fornisce una base giuridica, ma la procedura legislativa da seguire richiede l'unanimità in seno al Consiglio e solo l'approvazione del Parlamento.

Alla luce di questa difficile situazione, i membri PE del gruppo di lavoro ritengono che una posizione del Parlamento europeo che esamina la proposta di revisione del registro per la trasparenza dovrebbe non solo confermare e rinnovare le sue precedenti decisioni che richiedono l'introduzione di un registro obbligatorio, ma anche esprimere energicamente l'auspicio che la Commissione promuova un'azione politica finalizzata alla creazione di una nuova base giuridica, più appropriata dell'articolo 352 del TFUE, per l'introduzione di un registro obbligatorio.

Qualora la Commissione non riesca a conseguire tale obiettivo, la risoluzione del Parlamento europeo dovrebbe invitarla a presentare, entro la fine del 2016, una proposta per l'introduzione di un registro obbligatorio basata sulla base giuridica attualmente esistente. In ogni caso, si dovrebbe prevedere di effettuare un'ulteriore valutazione del registro per la trasparenza entro la fine del 2017 al più tardi.

Fino ad allora, il gruppo di lavoro propone l'introduzione di una serie di importanti misure di incentivazione al fine di migliorare l'accettazione del registro per la trasparenza e di motivare maggiormente un gran numero di soggetti a registrarsi.

Per la Commissione, tali incentivi potrebbero includere:

- provvedimenti relativi alla trasmissione di informazioni ai soggetti registrati in occasione dell'avvio di consultazioni pubbliche;
- provvedimenti relativi ai gruppi di esperti e ad altri organi consultivi;
- mailing list specifiche o il patrocinio dell'istituzione.

Il gruppo di lavoro ha accolto con favore la dichiarazione della Commissione di voler prendere in considerazione per i suoi scopi di consultazione mirata, in futuro, solo le organizzazioni registrate.

Per il Parlamento, tali misure di incentivazione potrebbero includere, tra l'altro, il collegamento della registrazione a:

- un'ulteriore agevolazione dell'accesso ai locali del Parlamento europeo, ai deputati e al personale;
- l'autorizzazione a organizzare o a ospitare congiuntamente manifestazioni nei suoi locali;
- la trasmissione agevolata di informazioni, tra cui mailing list specifiche;
- la partecipazione in qualità di oratori alle audizioni delle commissioni;
- il patrocinio dell'istituzione.

In questa prospettiva, i contatti con le organizzazioni che sono ammissibili alla registrazione ma non sono registrate potrebbero essere limitati allo stretto necessario per rispettare i trattati e i principi dello Stato di diritto, e si potrebbe dare istruzione ai servizi amministrativi di agire di conseguenza.

È opportuno evidenziare che, approvando tali misure di incentivazione, i membri dell'Ufficio di presidenza s'impegnano a modificare successivamente le vigenti decisioni dell'Ufficio di presidenza¹ in conformità. Potrebbe rivelarsi necessario rivedere anche altre regolamentazioni amministrative.

Infine, i membri PE del gruppo di lavoro propongono all'Ufficio di presidenza di invitare la commissione per gli affari costituzionali (AFCO) a redigere, sulla base delle modifiche al testo dell'accordo interistituzionale approvate dal gruppo, una relazione sulla revisione del registro per la trasparenza, sulla base dell'articolo 127 (concernente gli accordi interistituzionali) del regolamento, da sottoporre alla plenaria prima della fine dell'attuale legislatura al fine di garantirne l'entrata in vigore con la nuova legislatura.

Oltre a rispecchiare le modifiche al testo dell'accordo interistituzionale, tale relazione dovrebbe dedicare tra l'altro particolare attenzione alla ricerca di una definizione valida e generalmente accettata di termini giuridici ancora non definiti, come "rappresentanti di interessi" e "comportamento scorretto", in previsione e in preparazione di un futuro registro obbligatorio. Inoltre, nella stessa prospettiva, occorre affrontare la questione delle possibili incompatibilità con le legislazioni nazionali in materia di norme sulla riservatezza riguardanti determinate professioni regolamentate (ad esempio l'avvocatura), tenendo conto che il gruppo di lavoro ha accolto con favore una soluzione transitoria proposta dal presidente, che tuttavia deve essere ulteriormente esaminata.

In conclusione, il gruppo di lavoro trasmette in allegato all'Ufficio di presidenza, conformemente al proprio mandato, i progetti dettagliati di modifiche al testo dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza. L'Ufficio di presidenza è ora invitato ad adottare le misure necessarie al fine di concludere quanto prima possibile il processo di revisione dell'accordo interistituzionale inteso a migliorare la funzionalità del registro e a rafforzarne il ruolo a lungo termine.

¹ Le decisioni dell'Ufficio di presidenza potenzialmente suscettibili di modifica comprendono:.

- Regolamentazione relativa al patrocinio del Parlamento europeo (decisione dell'Ufficio di presidenza del 9.6.1997, modificata il 15.4.2013);
- Guida ai doveri dei funzionari e agenti del Parlamento europeo (decisione dell'Ufficio di presidenza del 7.7.2008);
- Regole relative alla sicurezza (consolidate dall'Ufficio di presidenza il 3.5.2004);
- Regolamentazione concernente le audizioni pubbliche (decisione dell'Ufficio di presidenza del 18.6.2003, modificata da ultimo il 19.11.2012);
- Norme che disciplinano l'utilizzazione dei locali del Parlamento europeo da parte di utenti esterni (decisione dell'Ufficio di presidenza del 14.3.2000).

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

Favorevoli: 25	ALDE : Andrew Duff, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki ECR : Ashley Fox, Daniel Hannan EFD : Morten Messerschmidt GUE/NGL : Helmut Scholz PPE : Zdravka Bušić, Carlo Casini, Marietta Giannakou, Constance Le Grip, Andrej Plenković, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rainer Wieland S&D : Marino Baldini, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Luis Yáñez-Barnuevo García NI : Andrew Henry William Brons Verts/ALE : Gerald Häfner, Indrek Tarand
Contrari: 0	
Astenuti: 0	

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	18.3.2014
Esito della votazione finale	+ : 25 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marino Baldini, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Andrej Plenković, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland